



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

### COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 15 OTTOBRE 2015

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### Allegati

Si rimette in allegato:

**CIRCOLARE N. 11 – 2015** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio – Titolo I – Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

**CIRCOLARE N. 12 – 2015** pubblicata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio – Titolo II – Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

#### 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

##### ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
ALFIERI	LUIGI	05.02.2000	ASD CATANZARO LIDO 2004	12.10.2015	11.05.2016
IOVANE	FRANCESCO	03.11.1999	US SCANDALE	09.10.2015	22.09.2015
GUERRERA	GIUSEPPE	23.04.2000	SSD ZAGARISE	15.10.2015	07.10.2016
MANCUSO	SALVATORE	29.10.1999	ASD CATANZARO LIDO 2004	13.10.2015	08.09.2016
MANNELLA	GIOVANNI	04.12.1999	ASD CITTA DI FIORE C5	12.10.2015	07.09.2015
PERRI	CHRISTIAN	19.01.2000	USD PARENTI	14.10.2015	02.12.2015
PICCOLO	VINCENZO	06.04.2000	ASDPOL LAUREANESE	14.10.2015	09.10.2016
PITITTO	GAETANO	06.04.2000	ASDPOL LAUREANESE	09.10.2015	02.10.2016
SIRIANNI	ERCOLE	28.01.2000	ASD GARIBALDINA	12.10.2015	28.10.2015
SIRIANNI	MATTEO	21.09.2000	ASD GARIBALDINA	12.10.2015	28.10.2015

##### INATTIVITA' SOCIETA'

Si prende atto della rinuncia alla partecipazione al Campionato di Seconda Categoria da parte della sotto elencata società:

933874	A.S.D.	CASTIGLIONE COSENTINO	di	Castiglionje Cosentino
69161	A.S.D.	GREFFA MOSORROFA	di	Reggio Di Calabria
936046	A.S.	MARINES	di	Gioia Tauro
932920	A.S.D.	REAL ALTOPIANO	di	Cardeto
610420	S.S.	REAL PIANE CRATI	di	Piane Crati
914614		REAL PIANOPOLI	di	Pianopoli
936403	A.S.D.	SPORTING CLUB DEL CORSO	di	Maierato
933114	A.S.D.	VIGOR SANT ONOFRIO	di	Vibo Valentia

Si prende atto altresì della rinuncia alla partecipazione al Campionato di Terza Categoria, trasmessa dalla sotto elencata società:

938777	ASDFC	MARANOPRINCIPATOPANDOSIA	di	Marano Principato
--------	-------	--------------------------	----	-------------------

viene, pertanto, deliberata l'esclusione delle stesse dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

Nei confronti delle stesse viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con le suddette società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

**RINVIO INIZIO CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE**

Si informano le società che l' inizio del Campionato Regionale Juniores Calcio a 5 viene rinviato a **DOMENICA 25 OTTOBRE 2015**.

**RINVIO INIZIO CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Si informano le società che l' inizio del Campionato di Terza Categoria viene rinviato a **DOMENICA 25 OTTOBRE 2015**.

**AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE CRONACHE RADIOTELEVISIVE**

Si trascrive di seguito l'elenco delle Emittenti radiotelevisive che, previa apposita richiesta formulata nel rispetto di quanto previsto con apposito Regolamento riportato nel C.U. n. 1 dell' 1 luglio 2015, sono state autorizzate ad esercitare il diritto di cronaca televisiva per le gare organizzate dal Comitato Regionale Calabria dei campionati dilettantistici:

COOPERATIVA NOVA SUGHERETO di SOVERATO (CZ) (cronaca televisiva)

**COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CALABRIA**

Si trascrive di seguito, per opportuna informazione, la nota trasmessa in data 10 ottobre 2015, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria indirizzata ai Dirigenti Scolastici della Regione avente per oggetto: Collaborazione Scuola/FIGC



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria*  
*Direzione Generale - Ufficio I*

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
della Regione CALABRIA

**Oggetto:** Richiesta collaborazione scuola /FIGC-

Il Presidente del Comitato Regionale Calabria della FIGC segnala le difficoltà di alcuni giovani studenti di partecipare ai " campionati di calcio di diverse categorie", compresi quelli del settore giovanile in quanto gli impegni sportivi coinciderebbero, a volte, con alcune attività scolastiche. Fermo restando la priorità e la preminenza della frequenza, da parte degli studenti, di tutte le attività inserite nel POF, che costituiscono parte integrante e comprensiva del curriculum formativo, non può non essere segnalata alle SS.LL. l'utilità che i giovani siano facilitati, su richiesta delle famiglie, nell'effettuazione di attività extracurricolari, previste dalla stessa normativa sull'autonomia scolastica, che costituiscono anche occasione possibile di attribuzione di credito formativo da parte delle scuole. Sulla scorta di queste considerazioni si invitano le SS.LL. a voler collaborare con il Comitato Regionale Calabria della FIGC.

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*Diego Bouché*

**CORSI PER UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Il prossimo 20 gennaio 2016 – salvo proroghe – entrerà in vigore il Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (così detto Decreto Balduzzi), che prevede – tra l'altro – all'art. 1 "... l'impiego, da parte delle Società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita". Poiché il citato Decreto precisa, inoltre, che "**la presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti**", è necessario che per ciascuna Società venga addestrato un sufficiente numero di persone. A tale riguardo, tutte le Società sono invitate a sensibilizzare sull'argomento i propri collaboratori e ad individuare tra gli stessi i soggetti che per disponibilità, presenza, attitudine, ecc. appaiono i più idonei a partecipare ai corsi di formazione.

I Corsi, che si svolgeranno in un'unica giornata presso i locali del Comitato Regionale Calabria e/o delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, avranno la durata di 4-5 ore ed un costo tra i 60,00 e gli 80,00 euro a persona, in relazione al numero degli iscritti. L'importo dovrà essere versato, preferibilmente, con bonifico bancario a favore di FIGC/LND – Comitato Regionale Calabria, codice IBAN IT 37 J 033 5901 6001 0000 0019 451. Si potrà anche corrispondere l'importo con assegno circolare/bancario o in contanti. Indispensabile, naturalmente, essere a posto con il pagamento prima dell'inizio del corso, pena l'esclusione dallo stesso.

Per il personale formato con i Corsi di cui sopra, è prevista l'attività di retraining ogni due anni.

Si allega al presente Comunicato il modulo di adesione che dovrà essere inviato, con cortese urgenza, debitamente compilato e sottoscritto, al Comitato Regionale Calabria a mezzo fax al numero 0961-752795 o con e.mail all'indirizzo segreteria@crcalabria.it o con posta ordinaria indirizzata al Comitato Regionale Calabria FIGC/LND, via Contessa Clemenza 1 – 88100 Catanzaro.

Con successive comunicazioni saranno indicate le date e le località di svolgimento dei corsi, il programma dettagliato delle lezioni, ecc.

## CAMPIONATO ECCELLENZA

### Modifiche al programma gare

#### Gara BRANCALEONE = SCALEA 1912 del 18.10.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, al fine di consentire la ripresa televisiva per la diretta TV, viene anticipata a sabato 17 ottobre 2015, ore 15.30.

#### Gara CUTRO = REGGIOMEDITERRANEA del 18.10.2015 (ore 15.30)

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di San Leonardo di Cutro, sito in C.da Piano Cimitero.

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### Modifiche al programma gare

#### Gara MARINA DI GIOIOSA = LOCRI 1909 del 18.10.2015 (ore 15.30)

A seguito della sopraggiunta indisponibilità del campo comunale "G. Lombardo", per come disposto dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica con nota del 13.10.2015 prot. n. 13922 e di quanto comunicato dal Ministero dell'Interno – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, con nota del 13 ottobre 2015, prot. 555/ONMS/475/2015, in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica, si comunica che la gara a margine, si disputerà sul campo comunale "T. Battaglia" di Taurianova, sito in Via Matteotti, appositamente messo a disposizione dalla società Pol. Taurianovese.

## COPPA ITALIA

### Segreteria

#### SOCIETA' QUALIFICATE 3° TURNO

Visti i risultati conseguiti nelle gare del 2° Turno, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 13 del 7/08/2015, si riportano di seguito le società qualificate al 3° Turno della Coppa Italia Dilettanti ed i relativi accoppiamenti:

A.S.D. CORIGLIANO  
 F.C. CALCIO ACRIS.S.D.  
 U.S.D. SCALEA 1912  
 A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923  
 POL. ISOLA CAPO RIZZUTO SSD  
 A.S. SERSALE  
 A.S.D. CALCIO CITTANOVESE  
 A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA

#### ACCOPIAMENTI GARE 3° TURNO

##### Gare Andate mercoledì 21.10.2015 (ore 15.30)

CALCIO ACRIS.S.D.	CORIGLIANO (*)
SAMBIASE LAMEZIA 1923	SCALEA 1912
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	SERSALE (*)
CALCIO CITTANOVESE	CALCIO GALLICO (*)

##### Gare Ritorno mercoledì 04.11.2015 (ore 14.30)

CORIGLIANO	CALCIO ACRIS.S.D.
SCALEA 1912	SAMBIASE LAMEZIA 1923
SERSALE	ISOLA CAPO RIZZUTO SSD
CALCIO GALLICO	CALCIO CITTANOVESE

(\*) accoppiamenti scaturiti da apposito sorteggio effettuato il 15.10.2015 alla presenza delle società intervenute.

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### Segreteria

#### **NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' A.S.D. S. AGATA D ESARO – Gir. A**

Si informa che a seguito di richiesta della società A.S.D. S. AGATA D ESARO, nonché apposita autorizzazione concessa in deroga dalla Lega Nazionale Dilettanti, la società a margine indicata, disputerà le proprie gare interne sul campo comunale "A. Spadafora" di San Marco Argentano, sito in Via Dante Alighieri.

### Modifiche al programma gare

#### **Gara CITTA DI MONTALTO UFFUGO = MIRTO CROSIA del 18.10.2015 (ore 15.30)**

La gara a margine, a seguito della momentanea indisponibilità del proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo comunale di Lattarico, sito in Loc. Piretto.

#### **Gara S. AGATA D ESARO = OLYMPIC ACRI del 18.10.2015 (ore 15.30)**

La gara a margine, a seguito della nuova disponibilità di campo pubblicata nel presente C.U., si disputerà sul campo comunale "A. Spadafora" di San Marco Argentano, sito in Via Dante Alighieri.

#### **MODIFICA PROGRAMMA GARE SOCIETA' A.S.D. SAN GIORGIO 2012 - Gir. D**

Si informa che, giusta comunicazione, la società A.S.D. SAN GIORGIO 2012 disputerà le proprie gare interne di sabato come di seguito specificato:

sabato	24.10.2015	(ore 15.30)	SAN GIORGIO 2012	MAMMOLA
sabato	07.11.2015	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	BOVALINESE
sabato	21.11.2015	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	NUOVA GIOIESE
sabato	28.11.2015	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	HIERAX
sabato	12.12.2015	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	SAN GAETANO CATANOSO
Mercoledì	06.01.2016	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	BIANCO
sabato	09.01.2016	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	STIGNANO
sabato	23.01.2016	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	PRO PELLARO 1921
sabato	06.02.2016	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	ANTONIMINA
sabato	20.02.2016	(ore 14.30)	SAN GIORGIO 2012	GIOIOSA JONICA
sabato	05.03.2016	(ore 15.00)	SAN GIORGIO 2012	PALIZZI CALCIO
sabato	02.04.2016	(ore 16.00)	SAN GIORGIO 2012	REAL MELICUCCO
domenica	17.04.2016	(ore 16.00)	SAN GIORGIO 2012	GROTTERIA CALCIO

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1"

### Modifiche al programma gare

#### **Gara FUTSAL MELITO = ANDRE del 17.10.2015 (ore 15.00)**

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 16.30.

#### **Gara BOVALINO CALCIO A CINQUE = EDILFERR CITTANOVA C5 del 17.10.2015 (ore 17.30)**

La gara a margine, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "Pelle" di Bovalino, sito in C.da Donna Palumba.

**MODIFICA ORARIO ALCUNE GARE SOCIETA' LA SPORTIVA TRAFORO**

Si informa che, a seguito di ulteriore richiesta, onde evitare concomitanza con incontri categoria superiore, la società LA SPORTIVA TRAFORO posticiperà le gare dalle ore 17.45 alle ore 18.00, mentre rimangono invariate le altre. Si riporta di seguito il programma gare completo:

sabato	24.10.2015	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	FIVE SOCCER CATANZARO
sabato	07.11.2015	(ore 15.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5
sabato	21.11.2015	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	CITTA DI VIBO VALENTIA C5
sabato	05.12.2015	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	ENOTRIA CITTA DICATANZARO
sabato	12.12.2015	(ore 15.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	CITTA DI FIORE C5
sabato	16.01.2016	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	FIVE FALERNA STELLA MARIS
sabato	30.01.2016	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	FARMACIA CENTRALE PAOLAC5
sabato	13.02.2016	(ore 15.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	BOVALINO CALCIO A5
sabato	27.02.2016	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	AMANTEA CALCIO A CINQUE
sabato	12.03.2016	(ore 18.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	EDILFERR CITTANOVAC5
sabato	16.04.2016	(ore 15.00)	LA SPORTIVA TRAFORO	ANDRE

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"****Modifiche al programma gare****PRECISAZIONE ORARIO GARE SOCIETA' A.S.D. FUTURA ENERGIA SOVERATO - Gir. B**

Si informa che, la società A.S.D. FUTURA ENERGIA SOVERATO, giusta comunicazione, disputerà le gare interne che sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 22.09.2015 (calendario) erano state pubblicate "da definire" alle ore 17.00, come le altre gare. Si ripropongono di seguito le gare interessate:

sabato	16.01.2016	(ore 17.00)	FUTURA ENERGIA SOVERATO	FUTSAL CLUB FILADELFIA
sabato	30.01.2016	(ore 17.00)	FUTURA ENERGIA SOVERATO	REGGIO FOOTBALL CLUB
sabato	13.02.2016	(ore 17.00)	FUTURA ENERGIA SOVERATO	SOCCER LAB 2009
sabato	27.02.2016	(ore 17.00)	FUTURA ENERGIA SOVERATO	FUTSAL ROSARNO

**COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE****Modifiche al programma gare****Gara C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5 = ZEFHIR MEGA FIVE del 21.10.2015 (ore 19.00)**

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro Under 21 Nazionale e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a giovedì 22 ottobre 2015, ore 19.00.

### 3. RISULTATI GARE

## CAMPIONATO ECCELLENZA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
CASTROVILLARI CALCIO	- ROGGIANO CALCIO 1973	2 - 1
COMPRESORIO MONTALTO UFF	- BRANCALEONE	2 - 5
ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	- CALCIO ACRÍ S.C.S.D.	0 - 0
REGGIOMEDITERRANEA	- PAOLANA	0 - 1
(1) SAMBIASE LAMEZIA 1923	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 1
SCALEA 1912	- CALCIO CITTANOVESE	3 - 3
SERSALE	- TREBISACCE	3 - 0
TAURIANOVESE A.S.D.	- CUTRO	0 - 2

(1) - disputata il 10/10/2015

## CAMPIONATO PROMOZIONE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
COTRONEI 1994	- PROMOSPORT	5 - 1	BOCALE CALCIO 1983	- AURORA REGGIO	2 - 2
FILOGASO	- MKE CALCIO	3 - 1	DELIESE	- GUARDAVALLE A.S.D.	4 - 0
GARIBALDINA	- BRUTIUM COSENZA	3 - 1	LOCRI 1909	- LAUREANESE	2 - 0
JUVENILIA ROSETO C.S.	- CARIATI	1 - 0	RIZZICONI CALCIO	- CITTA DI SIDERNO 1911	0 - 2
SAN FILI CALCIO 1926	- CITTA AMANTEA 1927	2 - 3	(1) SAN GIUSEPPE CALCIO	- CAULONIA 2006	1 - 0
(1) SC SOVERATO DAVOLI	- LUZZESE CALCIO 1965	1 - 3	SERRESE	- BAGNARESE	1 - 1
SILANA 1947	- CORIGLIANO	0 - 3	SORIANO 2010	- MARINA DI GIOIOSA	4 - 1
TORRETTA	- ATLETICO BOTRICELLO	1 - 0	VILLESE CALCIO	- AFRICO	1 - 1

(1) - disputata il 10/10/2015

(1) - disputata il 10/10/2015

## COPPA ITALIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - R		
BOCALE CALCIO 1983	- CALCIO GALLICO CATONA	1 - 2
BRANCALEONE	- SERSALE	6 - 7 (dopo CR)
CALCIO ACRÍ S.C.S.D.	- BRUTIUM COSENZA	4 - 0
CORIGLIANO	- TREBISACCE	2 - 0
DELIESE	- CALCIO CITTANOVESE	1 - 1
MKE CALCIO	- ISOLA CAPO RIZZUTO SSD	1 - 4
PROMOSPORT	- SCALEA 1912	1 - 3
SAMBIASE LAMEZIA 1923	- SORIANO 2010	1 - 1

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/10/2015

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE B - 2 Giornata - A			
APRIGLIANO CALCIO	- NUOVA TORRE MELISSA	3 - 0	GST

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE B - 1 Giornata - A			
ROCCABERNARDA A.S.D.	- PETRONA	1 - 0	

GIRONE C - 1 Giornata - A			
BIVONGI PAZZANO	- TERINA	1 - 1	

GIRONE D - 1 Giornata - A			
MAMMOLA	- HIERAX	2 - 2	
STIGNANO A.S.D.	- SAN GIORGIO 2012	1 - 2	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A			
BELVEDERE 1963	- CITTA DI MONTALTO UFFUGO	2 - 0	
CERZETO K91	- MARINA DI SCHIAVONEA 1960	1 - 0	
OLYMPIC ACRI	- FIUMEFREDDO	2 - 1	
PALUDI	- CETRARO FOOTBALL CLUB ASD	1 - 2	
(1) PRAIA	- GEPPINO NETTI	5 - 2	
(1) SOFIOTA	- S.AGATA D ESARO	1 - 0	
(1) VILLAGGIO FRASSA	- PEPPE ZACCARO FRASCINETO	0 - 3	
YOUNG BOYS CASSANO	- MIRTO CROSA	1 - 2	

(1) - disputata il 10/10/2015

GIRONE B - 4 Giornata - A			
APRIGLIANO CALCIO	- TAVERNA	A.R.	D
CASABONA CALCIO	- SANT ANNA	0 - 0	
CASALI PRESILANI 1973	- REAL CERVA	3 - 0	
NUOVA TORRE MELISSA	- ROCCABERNARDA A.S.D.	1 - 2	
PAPANICE	- CIRO	1 - 0	
PETRONA	- REAL CATANZARO 1969	1 - 1	
REAL BOTRO	- ROSE CITY	3 - 3	
SCANDALE	- STELLE AZZURRE S.G.F.	3 - 2	

GIRONE C - 4 Giornata - A			
BADOLATO	- SAN GREGORIO D IPPONA	2 - 0	
BIVONGI PAZZANO	- REAL SPILINGA	3 - 3	
BORGIA 2007	- STILESE A TASSONE	0 - 1	
CSI STALETTI	- SCOMMETTENDO.IT FRONTI	1 - 0	
(1) NICOTERA	- EURO GIRIFALCO	2 - 0	
NUOVA VALLE	- CHIARAVALLE CALCIO	3 - 1	
ROMBIOLESE	- ATLETICO MAIDA	1 - 1	
TERINA	- CALCIO SANFERDINANDO	3 - 3	

(1) - disputata il 10/10/2015

GIRONE D - 4 Giornata - A			
BOVALINESE	- GIOIOSA JONICA A.S.D.	0 - 0	
GROTTERIA CALCIO	- STIGNANO A.S.D.	3 - 1	
(1) HIERAX	- BIANCO	2 - 5	
NUOVA GIOIESE	- ANTONIMINA	3 - 0	
(1) PALIZZI CALCIO	- MAMMOLA	3 - 1	
REAL MELICUCCO	- PRO PELLARO 1921	0 - 1	
(1) SAN GAETANO CATANOSO	- REAL	0 - 1	
SAN GIORGIO 2012	- VAL GALLICO	1 - 1	

(1) - disputata il 10/10/2015

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			
AMANTEA CALCIO A CINQUE	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	2 - 2	
ANDRE	- FIVE FALERNA STELLA MARIS	3 - 2	
CITTA DI VIBO VALENTIA C5	- BOVALINO CALCIO A CINQUE	8 - 3	
EDILFERR CITTANOVA C5	- FIVE SOCCER CATANZARO	5 - 1	
ENOTRIA CITTA DICATANZARO	- FARMACIA CENTRALE PAOLAC5	4 - 2	
LA SPORTIVA TRAFORO	- FUTSAL MELITO	8 - 4	
ZEFHIR MEGA FIVE	- CITTA DI FIORE C5	4 - 0	

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
CITTA DI BISIGNANO FUTSAL	- POLISPORTIVA ICARO 2010	4 - 1	FUTSAL POLISTENA C5	- SOCCER LAB 2009	8 - 1
CONTESSA CALCIO A 5 2007	- FUTSAL KROTON	9 - 6	FUTSAL ROSARNO C5	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	5 - 5
COSTA DEL LIONE CALCIO 5	- CITTA DI FUSCALDO	3 - 3	FUTURA ENERGIA SOVERATO	- GALLICO CALCIO A 5	12 - 5
FUTSAL FUSCALDO	- SILVER CITY	5 - 1	LOCRI FUTSAL	- FUTSAL CLUB FILADELFIA	5 - 5
LAMEZIA SOCCER	- REAL LUZZESE CALCIO A 5	7 - 5	LUDOS VECCHIA MINIERA	- REGGIO FOOTBALL CLUB	6 - 4
(1) MIRTO CALCIO A CINQUE	- ROGLIANESE CALCIO A 5	7 - 2	VIBO CALCIO A 5	- POLISTENA CALCIO A 5	3 - 4
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- HELLAS CIRO MARINA	4 - 6			

(1) - disputata il 09/10/2015

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2015

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARE 2° TURNO - 1 Giornata - A		
ANDRE	- EDILFERR CITTANOVA C5	4 - 2
CITTA DI VIBO VALENTIA C5	- FIVE SOCCER CATANZARO	3 - 4
CONTESSA CALCIO A 5 2007	- ROGLIANESE CALCIO A 5	5 - 3
FARMACIA CENTRALE PAOLAC5	- AMANTEA CALCIO A CINQUE	5 - 3
FUTSAL MELITO	- LOCRI FUTSAL	2 - 2
FUTURA ENERGIA SOVERATO	- LAMEZIA SOCCER	5 - 4
LA SPORTIVA TRAFORO	- CITTA DI FIORE C5	4 - 2
ZEFHIR MEGA FIVE	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	4 - 4

## **4. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 14.10.2015, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

## **CAMPIONATO ECCELLENZA**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

#### **€ 200,00 CASTROVILLARI CALCIO**

per lancio di sputi contro uno degli Assistenti Arbitrali, attingendolo, da parte di propri sostenitori durante la gara (sanzione non apparsa per mero errore materiale sul Comunicato Ufficiale n.42 del 8/10/2015).

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

#### **€ 600,00 e DIFFIDA TAURIANOVESE A.S.D.**

per avere propri sostenitori, entrati abusivamente in campo dai cancelli aperti a fine gara, impedito alla terna arbitrale "il celere rientro negli spogliatoi"; per avere uno dei detti sostenitori "colpito di striscio" con un pugno alla nuca uno degli Assistenti Arbitrali, nonchè per tentativi di aggressione, minacce e lanci di sputi contro la terna stessa mentre si accingeva ad abbandonare l'impianto sportivo (tentativi non riusciti per la presenza delle forze dell'ordine).

#### **A CARICO DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2015**

LA FACE CLAUDIO (TAURIANOVESE A.S.D.)

per mancata assistenza alla terna arbitrale a seguito dell'entrata abusiva in campo, dai cancelli aperti a fine gara, da parte di propri sostenitori, nonchè per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna stessa a fine gara e mentre si accingeva ad abbandonare l'impianto di gioco.

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015**

NAVA DOMENICO (TAURIANOVESE A.S.D.)

per mancata assistenza alla terna arbitrale a seguito dell'entrata abusiva in campo, dai cancelli aperti a fine gara, da parte di propri sostenitori, nonchè per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna stessa a fine gara e mentre si accingeva ad abbandonare l'impianto di gioco.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

NICOLETTA MATTEO (TAURIANOVESE A.S.D.)  
per avere a fine gara attinto l'arbitro con uno sputo sulla schiena.

**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SICARI GIUSEPPE (TAURIANOVESE A.S.D.) VENERE ANTONIO (TAURIANOVESE A.S.D.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GAUDIO MARCO (PAOLANA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PETRASSI MARCO (CALCIO ACRI S.C.S.D.) VISCOMI DAMIANO (ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)

## CAMPIONATO PROMOZIONE

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****AMMENDA****€ 150,00 SC SOVERATO DAVOLI**

per comportamento offensivo verso l'arbitro ed i due Assistenti Arbitrali da parte di propri sostenitori durante la gara.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2015**

PIZZIMENTI ANTONINO (SAN GIUSEPPE CALCIO)  
per avere durante la gara abbandonato la propria panchina per discutere "animosamente" con gli occupanti la panchina avversaria.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****AMMENDA****€ 250,00 CORIGLIANO**

per avere propri sostenitori, durante la gara, dato vita a lancio di pietre e bottiglie con sostenitori della squadra avversaria tanto da indurre l'arbitro a sospendere momentaneamente la gara.

**€ 250,00 SILANA 1947**

per avere propri sostenitori, durante la gara, dato vita a lancio di pietre e bottiglie con sostenitori della squadra avversaria tanto da indurre l'arbitro a sospendere momentaneamente la gara.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2015**

VADALA FILIPPO (BOCALE CALCIO 1983)

per comportamento reiteratamente offensivo verso uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara e nell'abbandonare la panchina a seguito del provvedimento di allontanamento da parte dell'arbitro.

**A CARICO DI ALLENATORI****SQUALIFICA FINO AL 4/11/2015**

FRAGALA ANTONIO (FILOGASO)

per proteste durante la gara e comportamento offensivo verso l'arbitro a seguito del provvedimento di allontanamento dalla panchina.

**SQUALIFICA FINO AL 28/10/2015**

FILARETI VINCENZO (CARIATI)

per comportamento offensivo verso uno degli Assistenti Arbitrali durante la gara.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LA SALVIA ALESSANDRO (ATLETICO BOTRICELLO)

QUATTRONE ANDREA (BOCALE CALCIO 1983)

MALUCCIO FABIO (FILOGASO)

MERCURI FABIO (RIZZICONI CALCIO)

BENINCASA DOMENICO (SILANA 1947)

SPANTI EMANUELE (BAGNARESE)

PONZIO LEONARDO (BRUTIUM COSENZA)

RUSSO MARCO (JUVENILIA ROSETO C.S.)

CISTARO DAVIDE (SAN FILI CALCIO 1926)

IAQUINTA LUIGI (SILANA 1947)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ANGIO PASQUALE (SERRESE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

GIUGGIOLONI MARIANOFAUSTO (SERRESE)

## COPPA ITALIA

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CLASADONTE PIERO (SORIANO 2010)

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

TRICHILO FRANCESCO (SAMBIASE LAMEZIA 1923)

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/12/2015

CUPPARI ALESSANDRO (BRANCALEONE)

per comportamento minaccioso verso l'arbitro durante la gara ed a fine gara, nonchè offensivo nell'abbandonare la panchina a seguito del provvedimento di allontanamento.

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2015

SCUTELLA GIOVANNI (DELIESE)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara.

#### A CARICO DI MASSAGGIATORI

##### SQUALIFICA. FINO AL 4/11/2015

MAMMONE GIASONE (DELIESE)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara.

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 28/10/2015

NOCERA GRAZIANO (DELIESE)

per comportamento offensivo verso la terna arbitrale a fine gara.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TRINGALI GIUSEPPE (BRANCALEONE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

ANTONELLI ROBERTO	(DELIESE)	CARBONE ALESSANDRO	(DELIESE)
GALLO CARLO	(PROMOSPORT)	CATURANO CARMINE DANIELE	(SERSALE)

**AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA**

DENARO GIUSEPPE	(BRANCALEONE)	PONZIO LEONARDO	(BRUTIUM COSENZA)
-----------------	---------------	-----------------	-------------------

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

GALLETTA DANIELE	(BRANCALEONE)	LUCIANO DOMENICO	(BRANCALEONE)
TALIANO LEONARDO ROMOLO	(BRANCALEONE)	GIUDICE NATALE FRANCESC	(BRUTIUM COSENZA)
RASO DOMENICO	(BRUTIUM COSENZA)	LUZZI GIANCARLO	(CALCIO ACRI S.C.S.D.)
VITERITTI FELICE	(CALCIO ACRI S.C.S.D.)	LOMBARDO SERGIO	(CALCIO CITTANOVESE)
RIZZO DANIEL	(CALCIO CITTANOVESE)	BARILLA DANIELE	(CALCIO GALLICO CATONA)
MONORCHIO MANUEL	(CALCIO GALLICO CATONA)	AMORUSO NATALE	(CORIGLIANO)
CURIA ANDREA	(CORIGLIANO)	BELLE NORMAN	(DELIESE)
EPIFANIO FIORE	(DELIESE)	GULLO BRUNO	(PROMOSPORT)
PICCIRILLO FAUSTO	(SCALEA 1912)	SCOZZAFAVA DAVIDE	(SERSALE)
VALLONE STEFANO	(SERSALE)	VILLELLA VINCENZO	(SERSALE)
BERLINGIERI MARTIN	(TREBISACCE)	COSENTINO MARCO	(TREBISACCE)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E**

COSTANTINO GIUSEPPE	(MKE CALCIO)
---------------------	--------------

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

FERRARA ALESSANDRO	(MKE CALCIO)
--------------------	--------------

**AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

GRANDE ILARIO	(ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)	RIJITANO FRANCESCO	(ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)
SICILIANO GIUSEPPE	(ISOLA CAPO RIZZUTO SSD)	FOLINO MARCO	(MKE CALCIO)

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### PREANNUNCIO RECLAMO

#### Gara del 11/10/2015 APRIGLIANO CALCIO - TAVERNA

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società TAVERNA si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

### DELIBERE

#### Gara del 27/ 9/2015 APRIGLIANO CALCIO - NUOVA TORRE MELISSA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società Aprigliano Calcio ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Squillace Giuseppe nato il 3.07.1998 e non avente titolo poichè squalificato;

accertato che quanto asserito dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che effettivamente il giocatore Squillace Giuseppe, nato il 3.07.1998, è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (C.U. n.54 del 30.04.2015) a seguito della gara allievi regionale - Play Off del 25.04.2015 (Bigsport Crotona – Real Cosenza del 25.4.2015);

rilevato che lo stesso ha partecipato alla gara del 20.09.2015 non scontando la squalifica ;

rilevato che il giocatore Squillace Giuseppe nato il 3.07.1998, non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara Aprigliano - Nuova Torre Melissa del 27.09.2015, in base all'art. 22 comma 6 del C.G.S. secondo cui il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui è stata irrogata deve scontarla nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza la squalifica scontata "per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza";

visti gli artt. 17 e 18 del C.G.S.

Delibera:

- 1) infliggere alla società NUOVA TORRE MELISSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 2) squalificare il giocatore Squillace Giuseppe per DUE giornate effettive di gara;
- 3) infliggere al Sig. Malarco Salvatore quale dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione fino al 18/11/2015;
- 4) accreditare sul conto della società Aprigliano Calcio la tassa reclamo versata.

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2015

BRITTELLI GIUSEPPE (ROCCABERNARDA A.S.D.)

per entrata abusiva in campo rivolgendo all'indirizzo dell'arbitro proteste e minacce.

#### A CARICO DI ALLENATORI

##### SQUALIFICA FINO AL 23/11/2015

BILOTTA GIANFRANCO (ROCCABERNARDA A.S.D.)

per entrata abusiva in campo e proteste all'indirizzo dell'arbitro (gia squalificato sino all'8.11.2015).

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

VALENTI GIANFRANCO (BIVONGI PAZZANO)

per avere protestato nei confronti dell'arbitro, avvicinandosi con fare minaccioso e appoggiandogli più volte le mani sul petto.

**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BELLA SALVATORE (MAMMOLA)

perché dopo avere subito un fallo di gioco si rialzava lanciando sabbia negli occhi dell'avversario.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RUSSO PIETRO (BIVONGI PAZZANO)

CAMPITI FRANCESCO (HIERAX)

TERSITE ALESSIO (HIERAX)

TALLARIGO BRUNO (PETRONA)

SALVEMINI MARIO ANTONIO (ROCCABERNARDA A.S.D.)

VESCIO ANTONIO (ROCCABERNARDA A.S.D.)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/11/2015****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

LUVARA PASQUALE (SAN GAETANO CATANOSO)

per entrata abusiva in campo protestando e rivolgendo frasi offensive nei confronti dell'arbitro.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/10/2015**

FILIPPONE PIETRO (HIERAX)

per comportamento minaccioso verso un giocatore avversario durante la gara.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

BURDINO LEONARDO (EURO GIRIFALCO)

FILIPPONE STEFANO (HIERAX)

SANSALONE FRANCESCO (MAMMOLA)

MACCARONE PANTALEONE (NICOTERA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

FILIPPONE SERGIO (HIERAX)

MAMMOLENTI LUCA (MAMMOLA)

LIMONGI FRANCESCO (PRAIA)

SESTITO FABIO (S.AGATA D'ESARO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PALAIA ANTONIO (EURO GIRIFALCO)

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 11/10/2015**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

##### **€ 150,00 GROTTERIA CALCIO**

perchè propri sostenitori davano vita ad un principio di rissa con i sostenitori della squadra avversaria costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa 3 minuti; senza conseguenze grazie all'intervento della Forza Pubblica.

##### **€ 150,00 STIGNANO A.S.D.**

perchè propri sostenitori davano vita ad un principio di una rissa con i sostenitori della squadra avversaria costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa 3 minuti; senza conseguenza grazie all'intervento della Forza Pubblica.

##### **€ 80,00 BIVONGI PAZZANO**

presenza di persone estranee fuori degli spogliatoi che rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

##### **€ 50,00 BADOLATO**

per ritardata presentazione della distinta di gara.

##### **€ 50,00 PETRONA**

per inadeguata sistemazione degli spogliatoi essendo sprovvisti di acqua.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/12/2015**

MUSACCHIO EDOARDO (CERZETO K91)

per entrata abusiva in campo e per essersi avvicinato all'arbitro rivolgendogli minacce; nonchè per avergli rivolto parole offensive mentre abbandonava il terreno di gioco.

CERMINARA ROCCO (NUOVA VALLE)

per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro frasi offensive e minacciose; senza conseguenze perchè trattenuto dall'allenatore e dal dirigente della propria squadra.

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/11/2015**

FIORITA FRANCESCO (ROSE CITY)

per entrata abusiva in campo e per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro proteste e minacce.

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2015**

ZEMA CARMELO (PRO PELLARO 1921)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 21/10/2015**

ASCIOTI MATTEO (ATLETICO MAIDA)

per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

SPANO PAOLO (CETRARO FOOTBALL CLUB ASD)

per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

ALFARANO ANTONIO (STIGNANO A.S.D.)

per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

MAIOLO DANIELE (STILESE A TASSONE)

per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 4/11/2015**

PIPERIS VINCENZO (NUOVA TORRE MELISSA)

per minacce all'indirizzo dell'arbitro a fine gara.

**SQUALIFICA FINO AL 21/10/2015**

CUTELLE GIUSEPPE (CALCIO SANFERDINANDO)

per atto di protesta nei confronti dell'arbitro

ALESSANDRO GIUSEPPE (SAN GREGORIO D IPPONA)

per comportamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara.

**A CARICO ASSISTENTI ARBITRO****SQUALIFICA FINO AL 21/10/2015**

DEVONA ANTONIO (PAPANICE)

per proteste all'indirizzo dell'arbitro.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MELLACE GIUSEPPE (BORGIA 2007)

COVELLO LUIGI (CERZETO K91)

CORTALE RAFFAELE (STIGNANO A.S.D.)

CRUCITTA FILIPPO

PERRONE ANTONIO

POSTORINO ALESSIO

(CALCIO SANFERDINANDO)

(MARINA DI SCHIAVONEA 1960)

(VAL GALLICO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PELLE FRANCESCO (BOVALINESE)

REDA FRANCESCO (CASALI PRESILANI 1973)

MAMMONE GABRIELE (CHIARAVALLE CALCIO)

GENNARO PARIDE (GROTTERIA CALCIO)

MASCIARI DANIELE (REAL BOTRO)

TRAPASSO SAVERIO (REAL CATANZARO 1969)

FALBO GIANLUCA (ROSE CITY)

SAMAKE BOUBACAR (SANT ANNA)

VACCARO GASPARE (TERINA)

CAMPISI STEFANO

IOZZO ANTONIO

CAPOCASALE LUCA

ALAMPI ALESSIO

PAPARAZZO ALESSIO

BILOTTO MARIO

IMBROGNO FRANCO

DI MARCO LEOGNANO

COSTANTINO PAOLO

(CALCIO SANFERDINANDO)

(CHIARAVALLE CALCIO)

(GIOIOSA JONICA A.S.D.)

(PRO PELLARO 1921)

(REAL CATANZARO 1969)

(ROSE CITY)

(ROSE CITY)

(TAVERNA)

(VAL GALLICO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PATEA FRANCESCO (BOVALINESE)

RAIMONDI DIEGO (CERZETO K91)

STAINO DAVIDE

CURIA FRANCESCO

(CASALI PRESILANI 1973)

(MIRTO CROSIA)

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

**€ 100,00 FIVE SOCCER CATANZARO**  
per ritardata presentazione distinta di gara.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/10/2015

ERRIGO FABIO PASQUALE (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)  
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

##### AMMENDA

**€ 120,00 LUDOS VECCHIA MINIERA**  
per avere propri giocatori dato luogo ad una rissa, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per pochi minuti, con i giocatori della squadra avversaria, dopo il provvedimento di espulsione dei calciatori Praticò Bruno e Mazzei Fabrizio.

##### **€ 120,00 REGGIO FOOTBALL CLUB**

per avere propri giocatori dato luogo ad una rissa, che costringevano l'arbitro a sospendere la gara per pochi minuti, con i giocatori della squadra avversaria, dopo il provvedimento di espulsione dei calciatori Praticò Bruno e Mazzei Fabrizio.

#### A CARICO DIRIGENTI

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/12/2015

SPADAFORA GIANNI (REAL LUZZESE CALCIO A 5)  
per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

##### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/10/2015

SENDEnte TEODORO (FUTSAL KROTON)  
per entrata abusiva in campo e proteste a decisioni arbitrali.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PRATICO BRUNO	(LUDOS VECCHIA MINIERA)	MURANO CRISTIAN	(REAL LUZZESE CALCIO A 5)
MAZZEI FABRIZIO	(REGGIO FOOTBALL CLUB)		

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER DUE GARE

AMBROSIO ANTONIO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)  
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.  
CAPUTO DEMETRIO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)  
per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara.

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/10/2015

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOTOLESE ELIGIO	(AMANTEA CALCIO A CINQUE)	CELIA MARCO	(ANDRE)
COSOLETO DOMENICO	(EDILFERR CITTANOVA C5)	SINOPOLI EMANUELE	(FUTURA ENERGIA SOVERATO)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAURO ANTONIO	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
---------------	-----------------------------

##### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DELIZIA ANDREA	(AMANTEA CALCIO A CINQUE)	CELIA MARCO	(ANDRE)
CHIARAVALLOTI DOMENICO	(ANDRE)	GALERA ROBERTO	(ANDRE)
SANTISE CRISTIAN	(ANDRE)	CORMACI VINCENZO	(C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5)
FRANZE DOMENICO	(CITTA DI VIBO VALENTIA C5)	CONDRO CARMELO	(EDILFERR CITTANOVA C5)
PARAFATI RICCARDO	(FUTURA ENERGIA SOVERATO)	CRAPPELLA SERGIO	(LAMEZIA SOCCER)
GNISCI ALFREDO	(LOCRI FUTSAL)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 29/10/2015.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 11 – 2015**

Oggetto:Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio- Titolo I- Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 - S.O. n. 55 - del 7 ottobre 2015, il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio.

Il decreto prevede, al **Titolo I**, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario ed, al Titolo II, la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo.

Si riportano, di seguito, le principali modifiche apportate al sistema sanzionatorio penale – Titolo I (artt. da 1 a 14); con una successiva Circolare saranno illustrate le norme che revisionano il sistema sanzionatorio amministrativo – Titolo II -.

**1 - Modifiche al sistema sanzionatorio penale recato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto**

L'art. 1 del D.Lgs. n. 158/2015 reca modifiche all'art. 1 del decreto n. 74/2000. Non si considera evasa l'imposta teorica e non effettivamente dovuta collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di predite pregresse spettanti o utilizzabili.

L'art. 2 –*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* – elimina la parola "annuali" all'art. 2 del decreto n. 74/2000, stabilendo, così, che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

La precedente formulazione faceva riferimento alle sole dichiarazioni annuali. La nuova disposizione si applica a **tutte** le dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte in argomento.



**L'art. 3- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** - sostituisce integralmente l'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000; il nuovo art.3 prevede la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** per chiunque, fuori dei casi previsti dal precedente art. 2, al fine di evadere le imposte, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 % dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, a 30.000 euro.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sino registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**L'art. 4- Dichiarazione infedele** – modifica l'art. 4 del decreto n. 74/2000 considerando infedele la dichiarazione quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento alla singola imposta, a **150.000 euro** (in precedenza la soglia era di 50.000 euro); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a **3 milioni di euro** (in precedenza la soglia era di 2 milioni di euro).

Inoltre, con l'introduzione del comma 1-bis e 1-ter all'art. 4 del decreto n. 74/2000 viene stabilito che non si tiene conto della non corretta classificazione della competenza, dell'inerenza e della deducibilità di elementi attivi o passivi reali (comma 1-bis) e che, fuori dei casi previsti dal comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter)

Resta confermato che **l'infedele dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni.**

**L'art. 5** del decreto n. 158/2015 – **omessa dichiarazione** – modifica il comma 1 dell'art. 5 del decreto n. 74/2000, in materia di sanzioni per l'omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IVA prevedendo la reclusione da **un anno e sei mesi a 4 anni** (in precedenza da un anno a tre anni) quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro (in precedenza la soglia di punibilità era fissata a 30.000 euro).



E' stata, poi, introdotta, con il comma 1-bis, la sanzione in caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta (in precedenza non prevista); la pena va **da un anno a sei mesi a 4 anni** quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro.

**L'art. 6** del decreto n. 158/2015- *occultamento o distruzione di documenti contabili* – modificando l'art. 10 del decreto n. 74/2000, stabilisce pene più severe per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La reclusione, prima prevista da sei mesi a cinque anni, è, ora, **da un anno e sei mesi a sei anni**.

**L'art. 7** del decreto - *omesso versamento di ritenute certificate* - modifica l'art. 10-bis del decreto n. 74/2000 aumentando la soglia di punibilità da 50.000 a 150.000 euro per chi non versa le ritenute dovute sulla base della dichiarazione di sostituto d'imposta o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Resta invariata la pena della reclusione **da sei mesi a due anni**.

Il successivo **art. 8** del decreto – *omesso versamento dell'IVA* - sostituisce l'art. 10-ter del decreto n. 74/2000 con un altro art. 10-ter che innalza la soglia di punibilità da 50.000 a 250.000 euro di IVA non versata per ciascun periodo d'imposta. Resta invariata la pena prima prevista **da sei mesi a due anni**.

**L'art. 9** del decreto – *indebita compensazione* -sostituisce l'art. 10-quater del decreto n. 74/2000. Il nuovo art. 10-quater stabilisce che è punito con la reclusione **da sei mesi a due anni** chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione **crediti non spettanti** per un importo superiore a 50.000 euro, mentre per chiunque non versa le imposte dovute utilizzando in compensazione **crediti inesistenti** per un importo annuo superiore a 50.000 euro, è prevista la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni**.

**L'art. 10** del decreto – *confisca* – inserisce al decreto n. 74/2000, un nuovo articolo 12-bis che stabilisce che nei casi di condanna o patteggiamento per un delitto tributario, è sempre ordinata **la confisca dei beni** che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile. La confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a restituire all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Il successivo **art. 11** del decreto – *cause di estinzione del reato. Pagamento del debito tributario* - sostituisce integralmente l'art. 13 del decreto n. 74/2000, prevedendo cause di non punibilità in caso di pagamento del debito tributario. In particolare: se il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, viene estinto integralmente prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche attraverso istituti deflattivi, come il ravvedimento operoso, il reato non è punibile; se, in caso di dichiarazione infedele o omessa, la regolarizzazione è avvenuta prima della scadenza della dichiarazione



dell'anno successivo ed il ravvedimento è stato eseguito prima dell'avvio di accessi e verifiche, i reati non sono punibili; se, il debito tributario, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, è in fase di estinzione mediante rateizzazione, verrà dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo con sospensione.

L'art. 12 del decreto – *circostanze del reato* - introduce al decreto n. 74/2000 l'art. 13-bis, concernente "*Circostanze del reato*" che stabilisce la riduzione alla metà della pena, rispetto alla precedente riduzione di un terzo, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari sono stati estinti mediante l'integrale pagamento degli importi dovuti anche a seguito di delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento. Le pene sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario, attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale,

Infine, con l'art. 13 del decreto n. 158/2015 – *custodia giudiziale* - viene inserito al decreto n. 74/2000, l'art. 18-bis che prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di affidare in custodia giudiziaria agli uffici fiscali che ne facciano richiesta, i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi ai delitti tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie.

**Le disposizioni del Titolo I del decreto n. 158 del 24 settembre 2015 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.**



**UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

**CIRCOLARE N. 12 – 2015**

Oggetto: Decreto Legislativo n. 158 del 24 settembre 2015, recante revisione del sistema sanzionatorio - Titolo II - Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario –

Con la precedente Circolare n. 11-2015 sono state illustrate le norme di cui al D.Lgs. n.158 del 24 settembre 2015 pubblicato nella G.U. n. 233 – S.O. n. 55 – del 7 ottobre 2015, recanti, al Titolo I, la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario.

Con la presente Circolare si illustrano, invece, le principali norme recanti, al **Titolo II, la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario (artt. da 15 a 32)**.

Va preliminarmente fatto presente che **le disposizioni del Titolo II entrano in vigore soltanto dal 1° gennaio 2017**. Tuttavia, non può sottacersi la possibilità di applicabilità del principio del *favor rei* che, per le sanzioni amministrative, è **previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997**. Dette norme hanno introdotto nel sistema sanzionatorio non penale un principio di giustizia sostanziale per il quale le disposizioni più favorevoli al contribuente devono trovare applicazione anche per le violazioni commesse in passato, salvo che le stesse non siano definitive. E' da ritenere, pertanto, che in presenza di accertamenti per violazioni sanzionate con la precedente normativa, il contribuente abbia tutto l'interesse a tenere viva la contestazione almeno fino al 2017 per chiedere al giudice l'applicazione retroattiva della norma e della sanzione più favorevole, in applicazione del principio del *favor rei*.

**L'art. 15** del decreto n. 158/2015 apporta notevoli modifiche, delle quali si riportano, di seguito, le più significative, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi, IVA e di riscossione.

Il comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015 prevede con la **lett. a) la sostituzione dell'art. 1** del decreto 471/1997 – *violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP*-. Il nuovo art. 1 conferma, **al comma 1**, che, nei casi di omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa, in caso di imposte dovute, si applica nella misura dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte medesime, con un minimo di 250 euro. Se, invece, non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.



**Dal 2017**, se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione di quella dell'anno successivo ma prima dell'avvio di controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da 150 a 500 euro. E' confermato che le sanzioni applicabili, quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Il **comma 2** del nuovo art. 1 stabilisce che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Il successivo **comma 3**, del nuovo art. 1, stabilisce che la sanzione di cui al precedente comma 2 è aumentata della metà (dal 135 al 270%) quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Il successivo **comma 4**, invece, anch'esso nuovo, riduce, fuori dai casi di cui al precedente comma 2, la sanzione di cui al medesimo comma 2 di un terzo (dal 30 al 60%) quando l'imposta o il minor credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati e comunque non superiori a 30.000 euro. La stessa riduzione si applica quando, sempre fuori dai casi di cui al comma 2, l'infedeltà è conseguenza di un errore nell'imputazione temporale (competenza) di elementi positivi o negativi di reddito purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'erario la sanzione è pari ad euro 250.

Con il **comma 5** è precisato che per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni.

Il **comma 7** del nuovo art. 1 stabilisce che se nella dichiarazione dei redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono raddoppiate.

Il nuovo **comma 8** stabilisce che le sanzioni sono aumentate di un terzo se le violazioni previste nei precedenti commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero.

La successiva **lett. b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto n. 158/2015** reca le seguenti **modifiche all'art. 2 del decreto n. 471/1997 - violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta** –



- 1) al **comma 1 dell'art. 2 del decreto n. 471**, mentre viene confermata la sanzione amministrativa in caso di omessa dichiarazione (120 al 240%) con un minimo fissato in euro 250, è previsto, come per la dichiarazione dei redditi, che se la dichiarazione omessa è presentata dal **sostituto** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione dal 60 al 120% con un minimo di 200 euro;
- 2) al **comma 2 dell'art. 2** del decreto n. 471/1997 è prevista la riduzione della sanzione dal 90 al 180% (in precedenza dal 100 al 200%), con un minimo di euro 250, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato;
- 3) dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto n. 471/1997, sono inseriti i **commi 2-bis e 2-ter**. Il comma 2-bis prevede che la sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente. Il **comma 2 - ter** stabilisce che la sanzione è, invece, ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi e, comunque, inferiore ad euro 30.000.
- 4) al **comma 3 dell'art. 2** del decreto n. 471/1977 le sanzioni ivi previste in caso di ritenute non dichiarate ma versate, sono fissate da 250 a 2.000 euro ed è stata aggiunta la norma che prevede che in caso di dichiarazione omessa e successivamente prodotta entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, è applicata la sanzione da 150 a 500 euro.

Con le **lett. e), f) e g)** del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015, sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5, 6 e 7 del decreto n. 471/97, concernenti sanzioni in materia di IVA. Le modifiche adeguano sostanzialmente le sanzioni in materia di IVA a quelle previste in materia di imposte sui redditi di cui alle precedenti **lett. a) e b)**.

In particolare con la **lett. f)** del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015, sono state apportate modifiche riguardanti l'art. 6 del decreto n. 471/97. E' stato rivisto l'assetto sanzionatorio in materia di *reverse charge*. In caso di omessa applicazione dell'inversione contabile in presenza di operazioni soggette a tale regime, la sanzione va da 500 a 20.000 euro, fermo restando che se l'operazione non è transitata in contabilità, il cessionario o committente è sanzionato con un importo che va dal 5 al 10% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro. La sanzione fissa si applica soltanto, però, quando l'IVA non assolta sarebbe stata detraibile. In caso contrario resta la sanzione proporzionale commisurata all'imposta che il destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre. Se l'IVA è stata assolta irregolarmente dal fornitore, applicando il regime ordinario, al cessionario/committente si applica la sanzione da 250 a 10.000 euro ma questi non deve assolvere l'imposta e può detrarre quella addebitata nella fattura ricevuta. Del pari, se trattasi di operazioni che ricadono nel regime ordinario ma per le quali è stato applicato il regime del *reverse charge* con assolvimento del tributo da parte del cessionario/committente, che mantiene il diritto alla detrazione, ad essere punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro è il cedente/prestatore.



Resta comunque fermo che se le violazioni dipendono da intenti evasivi o fraudolenti, vengono applicate le sanzioni – dal 5 al 10% - proporzionali all'imposta.

Con la **lett. h)** sono state sostanzialmente confermate le sanzioni-rapportandole in euro – recate dall'art. 8 del decreto n. 471/97 in materia di disposizioni comuni alle imposte sui redditi e all'IVA e, analogamente.

Con la successiva **lett. i) del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015**, si è intervenuti in materia di sanzioni per violazioni agli obblighi relativi alla contabilità di cui art. 9 del decreto n. 471/97, nel quale è stato, però, sostituito il comma 5 che prevede che in mancanza di sottoscrizione della dichiarazione delle società ed enti sottoposti al controllo contabile da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di 250 euro.

Anche con le successive **lett. i), m), e n)** sono state sostanzialmente confermate le sanzioni-rapportandole in euro – recate dagli artt. 10, 11 e 12 del decreto n. 471/97.

La **lett. o) del comma 1 dell'art. 15 del decreto n. 158/2015**, ha sostituito integralmente l'art. 13 del decreto n. 471/97, concernente, in materia di riscossione, *ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione*. Il nuovo art. 13 stabilisce che chi non esegue, in tutto in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Qualora venga utilizzato un credito inesistente è applicata la sanzione dal 100 al 200% nella misura dei crediti stessi e non può essere applicata la definizione agevolata. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

**L'art. 16, comma 1, del decreto n. 158/2015 reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente sanzioni amministrative per le violazioni tributarie.** Si riportano le più significative.



Con la **lett.c)** del comma 1 dell'art. 16 del decreto n. 158/2015, viene apportata un'importante modifica all'art. 7 del decreto n. 472/1997 – recante *criteri di determinazione della sanzione* - che riconosce agli uffici il potere di ridurre la sanzione irrogabile fino alla metà del minimo edittale in presenza di una manifesta sproporzione tra l'entità del tributo contestato e la sanzione irrogate. In particolare, nel comma 4 dell'art. 7 in argomento, che riconosceva detto potere solo al ricorrere di "circostanze eccezionali", viene **eliminato il riferimento alla eccezionalità** consentendo una più oculata graduazione delle sanzioni in sede applicativa. Inoltre, viene introdotto all'art. 7 del decreto n. 472/1997, il **comma 4-bis** che stabilisce che in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà

Con le **lett. d), e) , f) e g)** del comma dell'art. 16 del decreto n. 158/2015, sono state apportate modifiche agli artt. 11 -*Responsabili per la sanzione amministrativa* – , 12 -*Concorso di violazioni e continuazione* – , 13 -*Ravvedimento* – e 14 -*Cessione di azienda*- In particolare, con la **lett. e)** è stato modificato il comma 8 dell'art. 12 del decreto n. 472/97, stabilendo che il principio agevolativo del cumulo giuridico delle sanzioni verrà applicato separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta e non solo in caso di accertamento con adesione ma anche per la mediazione e la conciliazione giudiziale.

Con gli **artt. 17 e 18 del decreto n. 158/2015**, sono state apportate modifiche in materia di imposte di registro e relative sanzioni. In particolare, le sanzioni attualmente in vigore verranno dimezzate, con un minimo di 200 euro, se la registrazione verrà effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

**L'art. 19 ha soppresso la sanzione impropria della perdita dei benefici della legge n. 398/91 prevista per le associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui si verifichi inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti. Trattasi di un riconoscimento della validità delle giuste e ricorrenti proteste avanzate dalla FIGC e dalla LND nei confronti dell'amministrazione finanziaria per l'ingiusta applicazione di una doppia sanzione, peraltro pesantissima, cui erano soggette le associazioni sportive dilettantistiche che operano pagamenti *cash* in violazione della normativa recata dal comma 5 dell'art. 25 della legge 13 maggio 199, n. 133.**

Con Il successivo **art. 21- Violazioni in materia di certificazione unica** – del decreto n. 158/2015, sono introdotte attenuanti alle sanzioni oggi esistenti (100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata salvo che la trasmissione non avvenga entro cinque giorni). Viene, ora, stabilito che la sanzione massima applicabile a ciascun sostituto d'imposta viene limitata a 50.000 euro e che se la certificazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine per l'invio della stessa, la sanzione è ridotta a 1/3 (€ 33,33 per ciascun modello) con un massimo di 20.000 euro. Le stesse riduzioni si applicano in caso di violazione degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fini assistenziali (**art. 22**) e in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria (**art. 23**).



L'art. 24 del decreto n. 158/2015, prevede la riduzione ad un nono del minimo in caso di visto infedele da parte del CAF con correzione spontanea entro il 10 novembre.

Il successivo art. 25 – *Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento* – stabilisce una diversa modalità di scomputo delle perdite a seconda che si tratti di perdite relative al periodo d'imposta in rettifica o di perdite pregresse. Nel primo caso è l'Agenzia delle entrate a computare in diminuzione del maggior imponibile accertato fino a concorrenza del loro importo. Nel secondo caso è prevista una facoltà di scomputo delle perdite pregresse sempre che il contribuente abbia presentato apposita istanza entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di 60 giorni.

Gli artt. 27, 28, 29 e 30 recano modifiche in materia di imposte ipotecarie e catastali, di imposta sulle successioni, di imposta di bollo e di imposta sugli intrattenimenti.

Infine, con l'art. 31 del decreto n.158/2015, è stato sostituito il comma 7 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, istitutivo dell'IVA. Il nuovo comma 7 stabilisce che se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.